



GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DI UN GEODATABASE DEL
GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
CUP: B72I18000120009 CIG: Z8E2785854**

RISPOSTE A QUESITI

1) Nel Cap. 3 "Caratteristiche del Geodatabase" del Capitolato Tecnico, si cita "L'offerta tecnica dovrà inoltre prevedere la migrazione di tutti i dati già presenti sul sito istituzionale del GAL Gargano (www.galgargano.com)". Visto che il Geodatabase sarà integrato all'interno di un CMS, creando di fatto un nuovo portale web, la migrazione di tutti i contenuti vuole intendere la "sostituzione" dell'attuale sito istituzionale del GAL? Diversamente sarebbe possibile definire le eventuali interazioni tra il sito istituzionale e quello richiesto per il Geodatabase?

Si, è prevista la sostituzione dei contenuti dell'attuale sito web www.galgargano.com con la migrazione di tutti i dati nel nuovo portale georeferenziato.

2) La realizzazione e fornitura di un nuovo portale, richiederà un DNS specifico? E se sì, questo sarà a carico del fornitore?

Dovrà essere creato un nuovo DNS rientrante nel costo complessivo dell'affidamento del servizio.

3) L'hosting del nuovo portale, è da intendersi incluso nella fornitura? Oppure si farà riferimento a infrastruttura messa a disposizione dal GAL?

L'hosting del nuovo portale farà riferimento all'infrastruttura già esistente e che sarà messa a disposizione dal GAL.

4) Nei 30 giorni previsti per la realizzazione del progetto, sono da intendersi incluse anche le attività di "... supporto/recupero del censimento dati ..." E' fondamentale conoscere la effettiva disponibilità dei suddetti dati in termini di esistenza e reperibilità, al fine di poter assumere l'obbligazione richiesta.

Tali attività potranno essere svolte anche nei giorni successivi all'attivazione e consegna del nuovo portale e comunque compatibilmente con la disponibilità delle stesse. L'attività rientra nel servizio di assistenza che dovrà essere garantito (si faccia riferimento al punto 5 del paragrafo 5.1 del Disciplinare di Gara).

5) E' possibile specificare più chiaramente l'attività di "start-up", quale elemento di fornitura? Nei sei mesi previsti per questa attività, cosa ci si aspetta operativamente?

L'attività di start-up consisterà nell'espletamento completo del servizio (trasmigrazione dei dati, supporto/recupero censimento dati compatibilmente con la loro effettiva disponibilità da parte del GAL, formazione del personale...) nonché agli interventi di manutenzione ordinaria successivi alle verifiche di buon funzionamento e antecedenti alla verifica finale come meglio riportato nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

6) In ordine alla procedura in oggetto, si chiede di conoscere esattamente quali sono i requisiti necessari per la partecipazione di cui all'art. 2.4. lettere c) d) . Precisamente si richiedono per esteso i requisiti relativi a: 1) capacità economico-finanziaria - 2) capacità tecnico-professionale degli operatori partecipanti. Infatti non si comprende chiaramente dal disciplinare quale sia il fatturato minimo richiesto nel caso in cui l'operatore voglia partecipare singolarmente alla procedura.

La capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'operatore partecipante dovrà essere provata, pur senza riferimento ad elementi minimi, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'allegato XVII del decreto legislativo stesso. Più nel dettaglio:

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in

base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

La capacità tecnica può essere provata mediante uno dei seguenti mezzi prova:

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima; ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti

dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare; k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie. (art. 86, co. 1 d.lgs. n. 50/2016).

7) Per quanto concerne la capacità tecnico-professionale degli operatori partecipanti nella dichiarazione sostitutiva All.E "Domanda di partecipazione" al n. 5 chiede che l'operatore abbia "realizzato nell'ultimo triennio 2015-2017 almeno tre siti completi di servizio di assistenza e manutenzione per 3 comuni", mentre è precisato solo quello per la mandataria (pag. 3/4 del disciplinare) nel caso specifico di RTI o Consorzio.

Trattasi di refusi appositamente segnalati e corretti nei relativi documenti.

8) Per quanto attiene gli elementi di valutazione tecnica, sono assegnati max 15 punti per i servizi aggiuntivi a quelli previsti nel relativo Capitolato tecnico. Premesso che nel citato documento non si fa alcun riferimento ai servizi di formazione, questi saranno valutati come servizi aggiuntivi? Diversamente, non sarebbe opportuno definire un requisito base (minimo) per i servizi formativi o analoghi, rispetto al quale l'offerente possa valutare una proposta migliorativa?

Il servizio di formazione è già previsto dal punto 5 del paragrafo 5.1 del Disciplinare di Gara all'interno del criterio di valutazione "descrizione dello svolgimento del servizio di manutenzione, assistenza e formazione del personale del GAL Gargano" (massimo 15 punti) lo stesso criterio fa parte del relativo "Allegato C - Modello di offerta tecnica".

9) L'offerta Tecnica deve esclusivamente contenere le 6 (sei) voci presenti nell'allegato C modello di offerta tecnica o è possibile inserire altri capitoli, come ad esempio la presentazione aziendale e le sue referenze? E' ammissibile, pur applicando le modalità esplicative nel Modello C, utilizzare un template di documento aziendale?

Le voci presenti nell'Allegato C, riferite ai sei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, sono gli elementi minimi e indispensabili per la presentazione della relativa offerta. Ulteriori elementi dovranno essere indicati come sub-elemento della voce 6 "Servizi aggiuntivi a quelli previsti nel relativo Capitolato Tecnico".

Documenti relativi alla presentazione aziendale, alle sue referenze et similia fanno parte (ad eccezione di quanto utile alla descrizione della voce 1 relativa al punteggio) della documentazione richiesta ai fini della prova del possesso dei requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 86 e All. XVII del d.lgs. n. 50/2016) e

come tali vanno allegati, ai sensi dei paragrafi 2.4 (requisiti necessari per la partecipazione) e 4.1 (busta A) del Disciplinare di Gara, con tutti i documenti da presentare unitamente all'Allegato E "Domanda di partecipazione".

10) Il limite delle 20 pagine è da considerarsi tassativo (pena di esclusione) o è possibile gestire una certa tolleranza con alcune pagine in più?

Trattasi di limite, come indicato dal paragrafo 4.3 del Disciplinare di Gara, previsto a pena di esclusione dalla gara.

Monte Sant'Angelo, 05.04.2019



IL RUP

Dott.ssa Annarosa Notarangelo

